

STATUTO -----

DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE -----

"FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT" -----

*** -----

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE -----

1. E' costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT" per brevità in seguito denominata "Fondazione". -----
2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Valeggio sul Mincio, dei Partecipanti Promotori e dei Partecipanti Sostenitori. -----
3. La Fondazione che svolge la propria attività nel Comune di Valeggio sul Mincio, ha sede in Valeggio sul Mincio, alla Via dello Sport (senza numero civico) presso il "Palazzetto" ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato. -----
4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. -----
5. Il Presidente della Fondazione, una volta nominato, richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge. -----
6. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio o di ogni altro segno distintivo, dei quali potrà disporre autonomamente per tutti gli usi e le iniziative promosse coerenti con le finalità della fondazione stessa, anche nell'ambito di eventuali operazioni e iniziative di carattere commerciale. -----

ARTICOLO 2 - SCOPI ISTITUZIONALI -----

Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale sul territorio comunale di Valeggio sul Mincio e si esauriranno nell'ambito territoriale della Regione Veneto, sono finalizzate in particolare alla valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni sportive, quale forma eminente di autogoverno del territorio, attraverso cui dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente e legislativamente sancito. -----

In via esemplificativa e non esaustiva, essa potrà quindi: -----

- a) promuovere la pratica sportiva in particolare tra le giovani generazioni sostenendo e supportando le attività delle associazioni e delle società impegnate a coordinarle e a condurle; -----
- b) amministrare, gestire e condurre l'impiantistica sportiva e del tempo libero comunale al fine di garantire un utilizzo razionale equo e diffuso di tutte le strutture ora disponibili, che possa ribadire il diritto di ogni cittadino interessato ad avvicinarsi al mondo dello sport trovando ambienti e spazi idonei, attrezzati e curati; ---
- c) organizzare iniziative e manifestazioni di particolare valenza promozionale, nonché organizzare e strutturare convegni, incontri e tutti quegli eventi diversi idonei a favorire un organico contatto fra la Fondazione, gli operatori e collaboratori dei diversi settori di attività ed il pubblico; -----
- d) ricercare ogni forma di collaborazione utile con il CONI, le Federazioni Sportive e le loro articolazioni territoriali, nonché con gli Enti di Promozione Sportiva;
- e) promuovere e gestire raccolte di fondi e di finanziamenti anche attraverso la richiesta di sponsorizzazioni o contribuzioni rivolte ad aziende, enti, istituti di credito o privati. -----

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CON-

NESSE -----

1. Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali, la Fondazione potrà svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale alle proprie attività. Potrà quindi, tra l'altro: -----

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria, o comunque posseduti; -----

b) concludere ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o diritto di superficie di immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati; -----

c) stipulare convenzioni o perfezionare rapporti di collaborazione, ove ritenuto necessario, con le stesse associazioni o società sportive partecipanti o con Enti Pubblici o Privati a carattere locale o nazionale, ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; -----

d) partecipare ad associazioni, enti od Istituzioni, Pubbliche o Private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

e) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di Società, sempre in via accessoria e strumentale diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali e fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in tema di partecipazione e costituzione e società da parte dei Comuni. -----

f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e pratica sportiva (gadget, poster, libri, ecc.,) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nonché attività di gestione di bar e punti di ristoro attraverso l'acquisizione di regolari licenze di esercizio alla somministrazione di bevande ed alimenti che potranno anche essere date in subconcessione a terzi, ove ritenuto opportuno e fermo restando i divieti ed i presupposti di legge per l'esercizio di tali attività. -----

ARTICOLO 4 – FUNZIONI -----

1. La Fondazione persegue le proprie finalità programmatiche direttamente attraverso l'opera dei propri organi e mediante la gestione delle risorse conferite a questi dal Fondatore Originario o da terzi. -----

2. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la diretta collaborazione con le associazioni e le società sportive e tramite l'apporto di terzi in occasione di attività di promozione e realizzazione di eventi o manifestazioni occasionali. --

3. La Fondazione, che amministrerà e curerà l'impiantistica sportiva comunale con il preciso intento di ottimizzarne e valorizzarne l'impiego attraverso una gestione mirata e condivisa con le associazioni e le società partecipanti, lascerà a queste ultime ogni aspetto legato alla concreta organizzazione ed esercizio delle attività e degli sport di riferimento, con piena autonomia gestionale pur collaborando, ove necessario, alla programmazione annuale delle diverse iniziative. Le associazioni e le società sportive, saranno quindi dotate di autonomia relativamente alle attività di specifica competenza quali, a titolo esemplificativo: affiliazione, tesseramento, iscrizione ai campionati, partecipazione a gare e loro organizzazione, oltre alla normale ordinaria amministrazione interna delle medesime.

4. Per i fini sopra indicati la Fondazione potrà erogare contributi o sovvenzioni alle stesse associazioni e società sportive per le attività ordinarie da queste comunque svolte e gestite. Le stesse potranno altresì disporre, per tramite della Fondazione, anche di contributi vincolati ricevuti da terzi. -----

ARTICOLO 5 – VIGILANZA -----

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente. -----

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO O FONDO DI DOTAZIONE -----

1. Il patrimonio della Fondazione (Fondo di Dotazione o Fondo Patrimoniale di Garanzia) è indivisibile ed è costituito inizialmente dal fondo di dotazione iniziale conferito dal fondatore, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), dei quali Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) vincolato e reso indisponibile a garanzia dei terzi. -----

2. Tale patrimonio può essere incrementato con: -----

- a) eredità, donazioni e legati; -----
- b) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione; -----
- c) contribuzioni o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche o Private, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito di fini statutarie, con espressa destinazione a patrimonio;
- d) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali, con espressa destinazione al patrimonio; -----
- e) parte di rendite o ricavi non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, possono essere utilizzati per incremento del patrimonio; -----
- f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione al patrimonio;

3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività presso Enti ed Organismi Pubblici o Privati. -----

4. I contributi ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Partecipanti Promotori e Sostenitori, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio, le somme versate dai Partecipanti Promotori e Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione. -----

5. Gli eventuali avanzi di gestione, verranno integralmente destinati ad attività istituzionali. -----

6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità o conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità con legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita. -----

7. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché di tutte le manifestazioni da essa organizzate; può tuttavia consentirne o concederne l'uso ad altri secondo modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa. -----

ARTICOLO 7 – FONDO DI GESTIONE -----

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano destinate espressamente a patrimonio; -----
- c) dalle somme versate dal Fondatore Originario sulla base del programma delle attività della Fondazione; -----
- d) dalle somme versate dai Partecipanti Promotori o dai Partecipanti Sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione; -----
- e) da eventuali altri contributi, ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione

Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici o Privati, non destinati espressamente a patrimonio; -----

f) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Originario, dai Partecipanti Promotori e dai Partecipanti Sostenitori a qualsiasi titolo; -----

g) dai proventi e rendite delle attività istituzionali accessorie strumentali connesse. -----

2. I proventi, le rendite e le risorse comunque disponibili della Fondazione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI -----

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa. -----

ARTICOLO 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO -----

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, anche se è ammessa la possibilità che l'esercizio stesso sia corrispondente a diversa programmazione. Il Consiglio di Gestione approva il bilancio di previsione per l'anno seguente entro il 30 novembre, osservando l'obbligo di pareggio e il conto consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile. Entrambi vengono predisposti dal Direttore e sono corredati dalle relazioni del Revisore dei Conti. Entro venti giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati dalle relative relazioni del Direttore sull'andamento della gestione congiuntamente a quelle del Revisore dei Conti, vengono trasmessi al Comune di Valeggio sul Mincio. -----

2. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ed in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Gestione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o ad incrementare il patrimonio della Fondazione. -----

ARTICOLO 10 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE -----

1. I membri della Fondazione si dividono in: -----

a) Fondatore Originario -----

b) Partecipanti Promotori -----

c) Partecipanti Sostenitori -----

d) Partecipanti Istituzionali -----

e) Partecipanti a Progetti Speciali -----

ARTICOLO 11 – FONDATORE ORIGINARIO E PARTECIPANTI PROMOTORI -----

1. E' Fondatore Originario della Fondazione il Comune di Valeggio sul Mincio, che conferisce al Fondo di Dotazione la somma di denaro opportunamente descritta nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante. -----

2. Sono Partecipanti Promotori, di diritto, tutte le associazioni o società sportive o sportivo – ricreative regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni ed alla Consulta Permanente per il Volontariato del Comune di Valeggio sul Mincio che, aderendo in origine alla Fondazione (ossia dopo la sua legale costituzione ed entro il termine fissato nella manifestazione di interesse che sarà stilata dal Comune di Valeggio sul Mincio), conferiscono 'una tantum' al Fondo di Gestione iniziale la somma minima di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero). -----

3. Possono altresì ottenere lo status di Partecipanti Promotori, oltre alle associazioni o società sportive non intervenute inizialmente, anche le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che presentino domanda di adesione in un momento successivo e che siano state ammesse con delibera adottata dal Consiglio di

Gestione a maggioranza assoluta dei componenti. I richiedenti dovranno assumersi l'impegno di contribuire al Fondo di Gestione mediante un versamento 'una tantum' la cui somma sarà stabilita dal Consiglio di Gestione. -----

4. I Partecipanti Promotori si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti su base di regola pluriennale nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Gestione, che possono anche consistere in prestazione di attività, prestazione di lavoro volontario, donazione di beni materiali o immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione di diritti d'uso su beni. -----

ARTICOLO 12 – PARTECIPANTI SOSTENITORI -----

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che condividendo le finalità della Fondazione ne facciano opportuna richiesta. Una volta riconosciuti con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, i soggetti ammessi dovranno impegnarsi a perseguire scopi e a realizzare programmi ed attività propri della Fondazione anche mediante il versamento di contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 lettera c) del presente Statuto, ovvero attraverso la prestazione di un'attività, anche professionale, di supporto alle iniziative della Fondazione. Nel caso in cui i Partecipanti Sostenitori siano associazioni di volontariato, le stesse dovranno essere comunque regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni ed alla Consulta Permanente per il Volontariato del Comune di Valeggio sul Mincio. -----

2. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, o per il quale sarà prestata l'attività del soggetto coinvolto in favore della Fondazione. -----

ARTICOLO 13 – PREROGATIVE DEL FONDATORE ORIGINARIO, DEI PARTECIPANTI PROMOTORI E DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI. -----

1. La qualifica di Fondatore Originario, spettante al Comune di Valeggio sul Mincio, da' diritto a far parte del Consiglio di Gestione attraverso la nomina di cinque rappresentanti, di cui al successivo articolo 20, comma 2 lettera a). -----

2. La qualifica di Partecipante Promotore da' diritto a far parte del Consiglio dei Partecipanti Promotori, così come richiamato nel successivo articolo 24, e a nominare tre rappresentanti nel Consiglio di Gestione della Fondazione, di cui al successivo articolo 20, comma 2 lettera b). -----

3. La qualifica di Partecipante Sostenitore da' diritto a far parte del Consiglio dei Partecipanti Sostenitori, così come richiamato nel successivo articolo 25, e a nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione, di cui al successivo articolo 20, comma 2 lettera c). -----

ARTICOLO 14 – PARTECIPANTI ISTITUZIONALI -----

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, il C.O.N.I., gli Enti di promozione sportiva riconosciuti nonché le Istituzioni scolastiche locali che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante la partecipazione e l'elaborazione delle politiche amministrativo-gestionali che costituiscono gli scopi della Fondazione stessa. -----

2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo per l'organizzazione di specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle strumentali alla Fondazione. -----

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura dal momento della richiesta di partecipazione fino a quello del recesso, da comunicarsi secondo le modalità di

cui al successivo articolo 31, comma 4. -----

4. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti Istituzionali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative. -

ARTICOLO 15 – PARTECIPANTI A PROGETTI SPECIALI -----

1. Possono essere nominati “Partecipanti a Progetti Speciali” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnano a sostenere specifici progetti rientranti nell’ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro, ovvero con prestazioni di servizi e di attività professionali di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Gestione. -----

2. Tali partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono, sempre che versino regolarmente i contributi e/o i finanziamenti previsti o che effettuino le proprie prestazioni rispetto all’attività programmata. -----

3. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti a Progetti Speciali con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti a Progetti Speciali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative. -----

4. Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti a Progetti Speciali anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre istituzioni di nazionalità estera. -----

ARTICOLO 16 – ADESIONE ALLA FONDAZIONE -----

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l’accettazione, ovvero l’eventuale diniego motivato, sulle domande di adesione dei Partecipanti Promotori e dei Partecipanti Sostenitori. -----

2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità della Fondazione e l’impegno a concorrere con i mezzi previsti al funzionamento e finanziamento delle sue attività. -----

3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo ad alimentare il Fondo di Gestione della Fondazione, non possono rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Fondo di Gestione stesso. -----

4. La perdita della qualità di Partecipante Promotore o Partecipante Sostenitore, non comporta il diritto alla restituzione delle somme conferite o al risarcimento delle prestazioni erogate. -----

ARTICOLO 17 – ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

1. Sono organi della Fondazione: -----

a) il Presidente; -----

b) il Consiglio di Gestione; -----

c) il Consiglio dei Partecipanti Promotori; -----

d) il Consiglio dei Partecipanti Sostenitori; -----

e) il Revisore dei Conti; -----

f) il Direttore. -----

2. Collabora con il Consiglio di Gestione il Direttore che svolge anche la funzione di segretario del Consiglio di Gestione. -----

3. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro richiesti dalla legge e dallo Statuto. -----

4. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo articolo 18. -----

5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi: -----

a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo; -----

b) passato in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15 comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche; -----

c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero ad almeno 50% (cinquanta per cento) delle sedute dell'organo al quale fanno parte, senza giustificazioni; -----

d) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo. -----

6. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività stessa. -----

7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrano le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per fornire le proprie deduzioni. -----

8. I componenti del Consiglio di Gestione della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni per le quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano comunque presenti ai soli fini della validità della costituzione dell'organo. -----

ARTICOLO 18 – CESSAZIONE DALLE CARICHE -----

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione cessa per: -----

a) morte; -----

b) decadenza; -----

c) dimissioni; -----

d) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione. -----

2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio, lo stesso provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente. -----

3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Partecipanti Promotori o dai Partecipanti Sostenitori, il Presidente ne promuoverà la sostituzione invitando chi ne abbia titolo a comunicare il nominativo per la nuova nomina. Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito. -----

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE -----

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione, è nominato dal Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio. -----

2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni: -----

a) nomina il Vicepresidente; -----

b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; -----

c) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali; -----

d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento gestionale e amministrativo della Fondazione; -----

- e) può delegare singole funzioni al Vicepresidente della Fondazione il quale, inoltre, in caso di assenza o inadempimento del Presidente, ne svolge i compiti; ---
- f) cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione; -----
- g) sottopone al Consiglio di Gestione, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione; -----
- h) su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabilito, può accettare donazioni ed eredità. -----

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente stesso ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce. -----

ARTICOLO 20 – CONSIGLIO DI GESTIONE -----

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale. -----
2. Il Consiglio di gestione, del quale fanno parte i rappresentanti del Fondatore Originario, dei Partecipanti Promotori e dei Partecipanti Sostenitori, è composto da nove membri compreso il Presidente, di cui: -----
- a) cinque, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore Originario; -----
- b) tre dal Consiglio dei Partecipanti Promotori; -----
- c) uno dal Consiglio dei Partecipanti Sostenitori. -----
3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente, salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate secondo quanto stabilito dal successivo art. 21 comma 1 lettera n). -----
4. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione il Sindaco designa i cinque componenti di spettanza del Comune di Valeggio sul Mincio, uno dei quali può essere individuato fra gli amministratori in carica, e all'interno di questi nomina il Presidente che in via transitoria e solo per i primi 36 (trentasei) mesi di attività della Fondazione, può essere l'Assessore allo Sport. Ai fini del primo insediamento valgono le norme di cui al successivo art. 22, comma 1. -----
5. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. -----
6. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta. -----
7. Se il Presidente è l'Assessore allo Sport, egli cesserà dalla carica al termine del rispettivo mandato e fino alla nuova nomina sarà sostituito dal Vicepresidente. -----
8. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione una o più componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente promuove la sostituzione del componente venuto meno da parte del titolare del potere di nomina, secondo le modalità stabilite dall'articolo 18, comma 3. -----
9. Il mandato del componente di nuova nomina, scade con quello del consiglio del quale entra a far parte. -----
10. I componenti del Consiglio di Gestione, durante il mandato, possono sempre essere revocati e/o sostituiti dalla parte che li ha nominati solo per gravi e giustificati motivi. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Gestione o, nel caso di revoca del Presidente stesso, la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Presidente. -----

11. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, ovvero ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Presidente provvede a richiedere alle parti di riferimento, titolari del potere di nomina, di indicare il nuovo proprio rappresentante che rimarrà in carica sino allo scadere del consiglio. -----

ARTICOLO 21 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE -----

1. Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare gli sono riconosciute le seguenti attribuzioni: -----

- a) approvare, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 demandandone al Direttore l'attuazione gestionale; -----
- b) approvare le modifiche statutarie; -----
- c) gestire l'ammissione dei Partecipanti Promotori e dei Partecipanti Sostenitori e stabilire l'ammontare della misura di partecipazione al Fondo di Gestione; -----
- d) gestire le modalità di ammissione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti ai Progetti Speciali; -----
- e) deliberare in merito ad ogni domanda di adesione alla Fondazione; -----
- f) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il bilancio preventivo il bilancio consuntivo e le connesse relazioni presentate dal Direttore; -----
- g) approvare e modificare i regolamenti interni; -----
- h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili salvo quanto previsto all'art. 19, comma 2, lettera h); -----
- i) deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso relative agli impianti da comunicare preventivamente al Comune e alle associazioni e società sportive che ne fruiscono; -----
- j) nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico, comprese eventuali incompatibilità e divieti di esercizio di altri incarichi similari; -----
- k) approvare la dotazione organica e l'eventuale assunzione di personale della Fondazione, determinandone l'inquadramento e il trattamento retributivo; -----
- l) istituire eventuali comitati e/o commissioni scientifiche; -----
- m) deliberare in merito all'opportunità di scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti; -----
- n) determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi o missioni; -----
- o) nominare il Revisore dei Conti; -----
- p) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. -----

2. L'ammontare dei rimborsi delle spese eventualmente sostenute dai membri del Consiglio di Gestione potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente se preventivamente autorizzate. Dell'ammontare di tutti i rimborsi erogati per le spese a qualsiasi titolo sostenute dai membri del Consiglio di Gestione ne sarà data opportuna informazione mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese e non possono quindi essere rimborsate, quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 22 – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE -----

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Presidente della Fonda-

zione con i rappresentanti nominati dal Fondatore Originario, invita i partecipanti istituzionali, ovvero il Consiglio dei Partecipanti Promotori ed il Consiglio dei Partecipanti Sostenitori, a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di Gestione stesso, a mezzo comunicazione diramata nei modi e nei termini ritenuti più idonei e comunque almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione di insediamento. -----

2. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare conseguentemente, con l'avvenuta nomina dei soli componenti indicati dal Sindaco del Comune di Valeggio sul Mincio. -----

ARTICOLO 23 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE -----

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. -----

2. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno 4 (quattro) volte all'anno, e di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza della avvenuta ricezione dell'avviso da recapitarsi a ciascun Consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto per la nomina. -----

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. -----

4. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche mediante mezzi telematici (sms, e-mail, fax), purchè inviata con un minimo 24 (ventiquattro) ore di preavviso. -----

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo, la presidenza toccherà al più anziano di età. -----

6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati. -----

7. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci. -----

8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e la proposta di estinzione della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. -----

9. Delle adunanze del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante. Estratto dello stesso verbale che dovrà essere conservato su apposito Libro dei Verbali, dovrà essere consegnato ai componenti del Consiglio di Gestione entro un mese dall'adunanza. -----

10. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto. -----

11. Alle riunioni del Consiglio di Gestione possono partecipare su invito del Presidente, se ritenuto opportuno, anche soggetti esterni al Consiglio stesso ovvero, in via prioritaria, i Presidenti del Consiglio dei Partecipanti Promotori e dei Partecipanti Sostenitori o anche esperti e consulenti di volta in volta individuati a seconda dei casi e delle necessità. -----

12. I componenti il Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi stesso. -----

13. Il Consiglio di Gestione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega. -----

14. Il consigliere impossibilitato ad intervenire al Consiglio non può dare delega a rappresentarlo ad altro membro del Consiglio stesso. -----

ARTICOLO 24 – CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI PROMOTORI -----

1. Il Consiglio dei Partecipanti Promotori è formato, in via prioritaria, da associazioni o società sportive regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni e alla Consulta permanente per il Volontariato del Comune di Valeggio sul Mincio, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 3, che partecipano alla costituzione del Fondo di Gestione iniziale. -----

2. E' composto dai delegati designati da tutti i Partecipanti Promotori, che potranno nominare un solo rappresentante ciascuno. Nel corso della prima seduta del Consiglio, validamente costituito, i delegati eleggeranno fra loro un Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. -----

3. Al Consiglio spetta la nomina dei rappresentanti dei Partecipanti Promotori che entreranno a far parte del Consiglio di Gestione, come previsto dall'art. 20, comma 2 lettera b). -----

4. Il Consiglio formula pareri consultivi e proposte sugli obiettivi e sulle attività della Fondazione da sottoporre, attraverso i propri rappresentanti, al Consiglio di Gestione. -----

5. E' convocato e presieduto dal proprio Presidente per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per la formulazione di proposte e/o pareri da sottoporre al Consiglio di Gestione. -----

ARTICOLO 25 - CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI -----

1. Il Consiglio dei Partecipanti Sostenitori è costituito da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, ovvero da associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni e alla Consulta permanente per il Volontariato del Comune di Valeggio sul Mincio, di cui al precedente articolo 12, comma 1. ---

2. E' composto dai delegati designati da tutti i Partecipanti Sostenitori che potranno nominare un solo rappresentante ciascuno. Nel corso della prima seduta del Consiglio, validamente costituito, i delegati eleggeranno fra loro un Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. -----

3. Al Consiglio spetta la nomina del rappresentante dei Partecipanti Sostenitori che entrerà a far parte del Consiglio di Gestione, come previsto dall'articolo 20, comma 2 lettera c). -----

4. Il Consiglio formula pareri consultivi e proposte sugli obiettivi e sulle attività della Fondazione da sottoporre, attraverso il proprio rappresentante, al Consiglio di Gestione. -----

5. E' convocato e presieduto dal proprio Presidente per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per la formulazione di proposte e/o pareri da sottoporre al Consiglio di Gestione. -----

ARTICOLO 26 – REVISORE DEI CONTI -----

1. Il Revisore dei Conti, di indiscussa capacità professionale e dirittura morale, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, è nominato da Consiglio di Gestione. -----

2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, come il Consiglio di Gestione, ed è rieleggibile. -----

3. Il Revisore dei Conti è organo monocratico di consulenza contabile e finanzia-

ria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. -----

4. Il Revisore dei Conti, se invitato, può assistere alle riunioni del Consiglio di Gestione esprimendo pareri di supporto sull'andamento economico-finanziario della gestione. -----

ARTICOLO 27 – DIRETTORE -----

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 21, comma 1 lettera J). Ai fini dell'individuazione delle responsabilità del Direttore, troveranno applicazione le disposizioni e le attribuzioni che verranno stabilite dal Consiglio di Gestione che definirà in particolare la natura del suo incarico, la durata (comunque non superiore a tre anni) e l'eventuale retribuzione. -----

2. Al Direttore sono assegnate le seguenti attribuzioni: -----

a) partecipazione, senza diritto di voto al Consiglio di Gestione; -----

b) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze; -----

c) predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione, delle proposte, dei programmi di attività, dei bilanci di previsione, del piano degli investimenti, nonché del bilancio consuntivo corredato da apposite relazioni, come richiamato dal precedente articolo 9, comma 1; -----

d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di sua competenza, sulla base di quanto stabilito dal consiglio stesso; -----

e) attuazione, in collaborazione con le associazioni e le società sportive impegnate a coordinare e condurre le proprie attività, di programmi e piani di supporto alle stesse; -----

f) direzione e gestione del personale dipendente, se previsto, e coordinamento del personale esterno che collabora al buon funzionamento e alla manutenzione delle strutture in uso; -----

g) proposta e programmazione delle varie iniziative promozionali ritenute opportune; -----

h) collaborazione alla elaborazione degli indirizzi generali della Fondazione; -----

i) tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione; -----

j) esercizio di tutti i poteri eventualmente conferiti dal Consiglio di Gestione; -----

k) esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto. -----

3. Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza, il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa che costituisce l'organico della Fondazione. ---

4. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri. -----

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, lo sostituisce un funzionario incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. -----

6. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Gestione. -----

ARTICOLO 28 – REGOLAMENTI INTERNI -----

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Físiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione. -----

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA ARBITRALE -----

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. -----

2. Gli Arbitri procederanno in modo irrituale e secondo equità. -----

ARTICOLO 30 – DURATA ED ESTINZIONE -----

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata, così come richiamato nel precedente articolo 1 comma 3. -----

2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione stessa sarà devoluto al Comune di Valeggio sul Mincio che ne dovrà garantire la fruizione e la custodia con vincolo di destinazione per il perseguimento di finalità analoghe, salvo che ai beni stessi sia data preventivamente altra destinazione nell'ambito della pubblica utilità, con delibera del Consiglio di Gestione, che sarà assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti ed approvata dall'Autorità Vigilante ai sensi di legge. -----

ARTICOLO 31 – ESCLUSIONE E RECESSO -----

1. Il Consiglio di Gestione su proposta del Presidente, può decidere con delibera adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti l'esclusione dei Partecipanti Promotori, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Istituzionali e a Progetti Speciali. -----

2. A tali esclusioni si provvede esclusivamente per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, ovvero per condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o, più in generale, per atteggiamento ostruzionistico verso le attività programmate. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

a) apertura di procedure di liquidazione; -----

b) fallimento o apertura di qualunque procedura concorsuale o sostitutiva della dichiarazione di fallimento. -----

3. Ai Partecipanti Promotori, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Istituzionali o a Progetti Speciali è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali stabilite dall'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data del recesso stesso. -----

4. In particolare, gli interessati dovranno comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione che dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso minimo di almeno sei mesi. -----

5. I Partecipanti Promotori, i Partecipanti Sostenitori e gli altri Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto in ogni caso alla restituzione dei contributi versati, né tanto meno hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione stessa. -----

6. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione stessa, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione. -----

7. Il Fondatore Originario, Comune di Valeggio sul Mincio, non può essere escluso dalla Fondazione. -----

ARTICOLO 32 – CLAUSOLA DI RINVIO -----

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle normative

vigenti in materia di Fondazioni. -----

FIRMATO: -----

ANNA CHIARA FERRONI -----

SIMONE MAZZAFELLI -----

GIOVANNA VALBUSA -----

STEFANO VESENTINI -----

NOTAIO ROBERTO TORDIGLIONE - SEGUE SIGILLO -----
